



## ADOZIONE DELLA 6° VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

### CERTIFICAZIONE del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

Il sottoscritto P.O. del Servizio Gestione del Territorio, Geom. Roberto Marconi, in qualità di Responsabile del Procedimento nella formazione della variante al Regolamento Urbanistico in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio), **accerta**, riferendo nella relazione che segue, e **certifica** che il procedimento per la formazione della variante si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Comune di Castelfiorentino è dotato di Piano Strutturale approvato nel 2001 con DCC n. 53, e di Regolamento Urbanistico approvato nel 2003 con DCC n. 56. Si specifica altresì che la precedente variante approvata nell'anno 2012 si poneva come finalità quella di dare piena attuazione ai contenuti del Piano Strutturale, in prosecuzione con quanto già previsto dal Regolamento Urbanistico vigente. Pertanto con tale variante venne prevista la reiterazione alle previsioni che avevano perduto efficacia il 18/02/2009, per la decorrenza di cinque anni dalla loro approvazione, come disposto dall'art. 55, comma 4 della L.R. 1/2005, nel rispetto comunque delle previsioni e del dimensionamento del P.S.

La presente variante al Regolamento Urbanistico che viene proposta, invece pone il suo principale obiettivo nella necessità di rivedere alcune strategie relative all'area di proprietà comunale denominata ex complesso produttivo Montecatini.

In particolare si prevede di rivedere in parte la normativa di riferimento al fine di consentire l'esecuzione di interventi parziali quali la formazione di parcheggi e posti auto per far fronte ad alcune necessità emerse. Tale variante risulta pertanto finalizzata ad individuare un settore marginale del complesso, da poter scorporare dal contesto generale, in modo da consentire l'effettuazione di un primo stralcio di attività che consenta la riqualificazione del settore posto a ridosso degli edifici di altra proprietà e maggiormente visibile dalla viabilità pubblica.

Per le finalità indicate, il Servizio Gestione del Territorio, in collaborazione con l'Arch. Laura Bonaccorsi, ha redatto il progetto di variante in oggetto tenendo in considerazione gli obiettivi e le finalità poste dall'Amministrazione fissandone le modalità attuative.

In considerazione della natura puntuale e localizzativa della presenta variante gli elaborati modificati sono relativi alla sola documentazione specifica inerente il sito in oggetto e risultano composti come segue:

- Relazione urbanistica;
- Relazione di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010;
- Certificazione del Responsabile del Procedimento;
- Rapporto del Garante della Comunicazione ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014;
- Norme Tecniche;
- Carta D 1:2.000 – UTOE 3 Capoluogo;
- Allegato B) Schede degli interventi con destinazione residenziale;





- Certificazione relative alle nuove indagini geologiche.

Si ribadisce che l'obiettivo della presente variante è costituito dalla necessità di revisione della scheda di cui all'intervento IUR6 con lo stralcio di un settore da assoggettare ad intervento diretto per la realizzazione di un parcheggio, di autorimesse singole o collettive e di attività complementari.

Pertanto in virtù di quanto suddetto, la variante in oggetto non determina incremento dei carichi urbanistici, non introduce attività o destinazioni diverse rispetto a quelle previste in precedenza, non richiede particolari previsioni o accorgimenti per quanto riguarda la dotazione di opere di urbanizzazione primaria secondaria o comunque in generale di standard aggiuntivi per la realizzazione di opere pubbliche.

Si specifica che la variante non ha alcuna incidenza sul dimensionamento del R.U., ed è in linea con la normativa del Piano di Indirizzo Territoriale approvato e della relativa implementazione paesaggistica e con la Variante al P.T.C.P. approvata con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale. Infatti le modifiche introdotte tendono a precisare la localizzazione di alcune delle previsioni già contemplate, comunque all'interno dell'ambito originario dell'intervento, con formulazioni di prescrizioni in termini di modalità esecutive e di procedimento.

Per ciò che concerne il P.S. si ribadisce che la Variante non introduce modifiche ma rielabora ed aggiorna la normativa adeguandola alle mutate esigenze e pertanto gli interventi ivi contenuti non costituiscono innovazione ma mero adeguamento e precisazione di quanto già previsto in precedenza sia dal P.S. che dal R.U.

Anche in relazione a quanto suddetto si ribadisce altresì che il contenuto della variante non prevede ipotesi di trasformazione permanente del suolo inedificato al di fuori del territorio urbanizzato e pertanto non si è reso necessario l'attivazione delle procedure di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014. Infatti in tale ipotesi la normativa regionale prevede la necessità di acquisizione del parere da parte della conferenza di copianificazione regionale.

Comunque in relazione alle caratteristiche delle modifiche introdotte si è resa necessaria la redazione di nuove indagini geologiche in relazione a quanto disposto dall'art. 104 della L.R. 65/2014 e dal D.P.G.R. 53r/2011 e delle relative certificazioni che sono già state trasmesse ai competenti Uffici Tecnici Regionali del Genio Civile per i riscontri di competenza.

In proposito si specifica altresì che con l'approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) adottato in data 17.12.2015 è stata sostituita la precedente cartografia relativa alla pericolosità da alluvione di cui al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con revisione e ripermimetrazione delle zone a rischio idraulico elevate che ha portato ad un notevole ridimensionamento delle aree critiche.

La variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b) della LR 10/2010 e secondo la procedura indicata dall'art. 22 della stessa legge. In seguito all'esame del documento preliminare ed alla valutazione degli effetti attesi il Nucleo Tecnico di Valutazione Ambientale ha constatato che la Variante introduce modifiche minori e che non comportano criticità degne di nota per quanto riguarda gli aspetti di cui al comma 2 dell'Allegato 1 della L.R. 10/2010, ed ha pertanto affermato che la Variante non determina nuovi significativi impatti sull'ambiente, né rischi per la salute umana o per lo stesso ambiente od impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. Di conseguenza ha





ritenuto non necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Quinta Variante al Regolamento Urbanistico (Verbale conclusivo di esclusione in data 25.07.2016).

La Legge Regionale Toscana garantisce la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di formazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio. Le azioni di comunicazione e informazione sulle fasi procedurali di formazione e adozione di tale strumento urbanistico, sono disciplinate dall'art. 36 e seguenti della L.R. 65/2014. Per quanto riguarda le attività di informazione e partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio è stato provveduto a darne pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. In considerazione della specificità dell'area interessata e del fatto che la stessa risulta di proprietà comunale non è stato ritenuto necessario procedere alla convocazione di incontri pubblici.

Alla data del 27.07.2016 è stato redatto e successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il rapporto del Garante sulla attività svolta, della avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione al Garante Regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 39 della L.R. 65/2014, nel quale è stato evidenziato che entro i termini stabiliti non sono pervenuti contributi alla formazione della Variante in oggetto.

Si specifica anche che la presente variante urbanistica non determina nuove previsioni di opere pubbliche e pertanto non si è reso necessario attivare l'avvio del procedimento ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 16 comma 4 lett. d-ter del citato DPR 380/2001 che prevede che una quota parte degli oneri siano corrisposti in ragione della *"... valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'Amministrazione Comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario ..."*. Nel caso in oggetto non ricorrono i presupposti per l'applicazione del comma sopra citato e quindi non devono essere individuati oneri aggiuntivi sotto forma del citato contributo straordinario a favore del comune in quanto trattasi di variante che interessa un'area di proprietà dell'Amministrazione Comunale stessa.

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni transitorie e finali della L.R. 65/2014 il comune di Castelfiorentino risulta ricompreso tra le ipotesi di cui all'art. 228 in quanto dotato di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvato e vigente. Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della citata legge, pertanto entro il 10/11/2017, sono consentite sia le varianti ordinarie, di cui all'art. 222 comma 1, che le varianti semplificate, di cui agli articoli 29, 30, 31 e 35 comma 5. In considerazione del fatto che le suddette modifiche introdotte al regolamento urbanistico possono essere ricondotte alle fattispecie delle varianti semplificate sopra indicate la elaborazione della variante al regolamento urbanistico ha seguito le procedure previste dall'art. 30 della L.R. 65/2014 come di seguito riportato:

- Con la Delib. G.C. 85 del 22.06.2016 è stato conferito al Servizio Gestione del Territorio del Comune l'incarico per la redazione della variante;
- Con la Det. 311 del 19.07.2016 è stato dato l'avvio del procedimento con contestuale individuazione del garante per la comunicazione;
- Verbale conclusivo del Nucleo Tecnico di Valutazione in data 25.07.2016 di esclusione della variante dalla procedura di assoggettabilità a VAS;





- Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione in data 27.07.2016, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e successivamente trasmesso al Garante Regionale;
- Con nota in data 27.07.2016 è stato provveduto alla trasmissione degli elaborati della variante alla Regione Toscana – Ufficio del Genio Civile;
- La variante è stata presentata alla Commissione Consiliare Urbanistica nella riunione del 25 luglio 2016;
- La variante verrà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per l'eventuale adozione.

Pertanto in virtù di quanto suddetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. 65/2014 si ribadisce che :

- il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia e in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale;
- la variante risulta coerente con gli strumenti di pianificazione di altre amministrazioni con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati e con la disciplina relativa al territorio rurale di cui al titolo IV capo III della L.R. 65/2014 ed ai relativi regolamenti di attuazione attualmente vigenti.

Castelfiorentino, lì 27.07.2016

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio

Geom. Roberto Marconi

